DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1980

che nega il carattere scientifico agli apparecchi denominati « Conviron-Plant Growth Cabinet, model E 8VH », « Conviron-Chemical Drier, model CD 50 » e « Conviron-Camless Solid State Programmer, model CP-240 TH »

(80/828/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato con regolamento (CEE) n. 1027/79 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 4 marzo 1980, il governo britannico ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se gli apparecchi denominati « Conviron-Plant Growth Cabinet, model E 8VH », « Conviron-Chemical Drier, model CD 50 » e « Conviron-Camless Solid State Programmer, model CP-240 TH », utilizzati nel campo della crescita dei vegetali in condizioni ambientali controllate e, in particolare, per apprezzare i vantaggi della fase di dormienza delle sementi, debbano essere considerati o meno apparecchi scientifici e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 9 luglio 1980 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che gli apparecchi in questione sono rispettivamente un armadietto per la crescita dei vegetali, un deumidificatore chimico e un programmatore elettronico ; che essi non possiedono caratteristiche oggettive che li rendono specialmente atti alla ricerca scientifica ; che l'utilizzazione di tali apparecchi nel caso specifico non può, da sola, conferire loro il carattere di apparecchi scientifici ; che pertanto, essi non possono essere considerati apparecchi scientifici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli apparecchi denominati « Conviron-Plant Growth Cabinet, model E 8VH », « Conviron-Chemical Drier, model CD 50 » e « Conviron-Camless Solid State Programmer, model CP-240 TH » non devono essere considerati apparecchi scientifici.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.